



Ministero della Salute

DIREZIONE GENERALE DELLA SANITA' ANIMALE E
DEI FARMACI VETERINARI

Ufficio 3

*Sanità animale e gestione operativa del Centro nazionale di lotta ed emergenza
contro le malattie animali e unità centrale di crisi*

Alle Regioni e Province autonome
Assessorati alla Sanità
Servizi Veterinari

Agli UVAC/PCF

Registro – Classif: I.1.a.e/2022/

Allegati:

Oggetto: Misure di prevenzione e controllo della rabbia su animali provenienti da rifugi/canili in Ucraina.

Da comunicazioni trasmesse dagli Assessorati alla sanità di alcune Regioni si è venuti a conoscenza che alcune Associazioni di protezione animale hanno introdotto in Italia animali d'affezione da canili/rifugi posti sul territorio ucraino a causa delle attuali ostilità tra Russia e Ucraina.

A riguardo si fa presente che tali introduzione alla luce della normativa europea e nazionale di riferimento sono da considerare introduzioni a carattere commerciale e pertanto devono rispettare le disposizioni di cui al Titolo 5 del Regolamento 2020/692 *Prescrizioni in materia di sanità animale per l'ingresso nell'unione di cani, gatti e furetti* ed in particolare quelle previste all'articolo 76

L'unica deroga alle prescrizioni di cui al citato articolo 76 prevede, ai sensi dell'articolo 77, la possibilità che tali animali possano essere introdotti a condizione che siano inviati a Centri confinati o Centri di quarantena autorizzati ai sensi del regolamento (UE) 2016/429.

Pertanto si fa presente che in tutti gli altri casi tali introduzioni sono da considerarsi non conformi e quindi sanzionabili ai sensi della normativa vigente.

Inoltre con nota 7257 del 21 marzo 2022 questa Direzione Generale ha già chiarito che non è comunque consentito l'ingresso di animali da canili/rifugi posti in territorio ucraino proprio perché sul territorio nazionale non risultavano essere autorizzate le predette strutture di cui al citato articolo 77 del regolamento 2020/690.

Tanto premesso e considerata la necessità di gestire il rischio connesso alla rabbia, per i cani/gatti e furetti già introdotti sul territorio nazionale non a seguito di rifugiati non in conformità alle citate disposizioni e fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste, si ritiene necessario che gli stessi siano comunque sottoposti al protocollo di controlli previsti dalla nota n. 7257 (identificazione, vaccinazione, titolazione anticorpale, osservazione).

A tale riguardo e a titolo riepilogativo, si rammenta che la predetta nota prevede che nel caso l'animale d'affezione sia in possesso di microchip e certificato di vaccinazione antirabbica, debba essere sottoposto a prelievo ematico per titolazione degli anticorpi per la rabbia e soggetto a un periodo di osservazione a destino di 3 mesi nel caso di titolazione favorevole e di 6 mesi in caso sfavorevole.

Qualora non in possesso di microchip e certificato di vaccinazione antirabbica, venga invece sottoposto immediatamente a riconoscimento con microchip e vaccinazione antirabbica e a un periodo di osservazione a destino di almeno 3 mesi.

Infine si fa presente che il periodo di osservazione di 3 o 6 mesi, adottato in funzione delle situazioni sopra evidenziate, dovrà essere trascorso presso le strutture recettive delle stesse Associazioni di protezione animale e nessuna cessione /adozione a privati cittadini sarà consentita se non dopo che sia terminato detto periodo di osservazione con esito favorevole.

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti.

Il Direttore Generale
Dott. Pierdavide Lecchini
*f.to Pierdavide Lecchini**